

PINEROLO NUOTO a.s.d.

REGOLAMENTO ELETTORALE

per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea dei Soci

Art. 1 - Indizione delle elezioni

1. Il Presidente dell'Associazione indice le elezioni del Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data in cui avranno luogo, che deve essere antecedente la scadenza del mandato.
2. In caso di anticipata cessazione del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione indice le elezioni entro il termine di venti giorni dalla data della cessazione e ne fissa lo svolgimento in un periodo di tempo compreso tra i quindici e i sessanta giorni successivi alla data in cui è comunicata l'indizione.
3. Il decreto di indizione, è pubblicato nel sito web dell'Associazione e affisso in bacheca, al fine di garantirne un'adeguata pubblicità. Il decreto è altresì conservato agli atti.
4. Nel provvedimento di indizione il Presidente deve indicare:
 - a) il calendario della votazione, da tenersi in un'unica data;
 - b) l'ubicazione della sede elettorale;
 - c) la scadenza per la presentazione delle candidature .
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'elezione è indetta dal Vicepresidente.

Art. 2 – Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è composta da membri del consiglio scelti dal direttivo stesso, i quali scelgono nel proprio seno il Presidente della Commissione.
2. Il Segretario dell'Associazione assume il ruolo di Segretario della Commissione Elettorale e di scrutatore e si avvale di almeno due collaboratori, anche Soci, per mansioni di scrutinio. Il Presidente può delegare lo svolgimento dei compiti riservati al Segretario della Commissione ad altra persona individuata tra i Soci.
3. Alla Commissione Elettorale compete:
 - a) ricevere le candidature pervenute e, verificarne la regolarità, redige la lista dei candidati;
 - b) sorvegliare che la campagna elettorale si svolga in conformità a quanto previsto dal successivo art. 5, adottando se del caso – anche in via d'urgenza e senza formalità procedurali – i provvedimenti idonei a inibire o far cessare gli effetti delle condotte in contrasto con la predetta norma;
 - c) decidere, in prima istanza, sui ricorsi proposti contro la regolarità della candidabilità e i risultati elettorali proclamati dal Presidente.

Art. 3 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i Soci maggiorenni dell'Associazione in regola con la propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa annuale, qualora prevista. La suddetta regolarità viene verificata con riferimento alle ore 13.00 del settimo giorno antecedente alle elezioni.

Art. 4 – Presentazione delle candidature

1. Possono candidarsi alla carica di membro del Consiglio Direttivo, tutti i Soci maggiorenni dell'Associazione in regola con la propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa.

2. I Soci che intendono candidarsi alla nomina di membro del Consiglio Direttivo devono presentare formale istanza scritta alla commissione elettorale, o a mezzo posta elettronica indirizzata al consiglio Direttivo, allegando il modulo di candidatura reperibile sul sito web dell'Associazione e dichiarazione di non ricoprire la medesima carica sociale in altra Società o Associazione Sportiva nell'ambito della medesima disciplina.

3. La presentazione delle candidature deve avvenire entro le ore 13.00 dell'ottavo giorno precedente la data fissata per lo svolgimento della votazione.

4. Il Segretario della Commissione Elettorale provvederà, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di ciascun candidato, a dare adeguata e tempestiva pubblicità ai documenti presentati.

5. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro e non oltre il quinto giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della votazione e ad esso viene data adeguata e tempestiva pubblicità.

6. I voti espressi in favore dei candidati ritirati sono considerati nulli.

Art. 5 – Norme generali relative alla campagna elettorale

1. Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà nei confronti degli altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la dignità di questi ultimi oltre che il prestigio dell'Associazione.

2. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.

3. La Commissione Elettorale assicura ai candidati pari condizioni di accesso ai mezzi di pubblicità e deve prevedere l'organizzazione di una riunione pubblica per la presentazione dei candidati nella settimana precedente lo svolgimento della votazione.

4. Ogni forma di propaganda deve cessare entro le ore 01.00 del giorno antecedente la votazione. In caso di mancato rispetto del limite sopra indicato la Commissione Elettorale valuterà l'adozione dei necessari provvedimenti sanzionatori in funzione della gravità delle violazioni.

Art. 6 – Votazioni

1. La data di svolgimento della votazione è fissata dal Presidente con proprio provvedimento ai sensi del precedente art. 1. Le operazioni di voto devono aver luogo durante l'Assemblea ordinaria.

2. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti seguendo le seguenti procedure:

a) al termine delle operazioni di voto si redige un elenco dei candidati che hanno ottenuto voti ordinandoli in ordine decrescente in funzione del numero dei voti ottenuti. Saranno eletti i candidati con il maggior numero di voti, in numero pari alla disponibilità di cariche nel Consiglio Direttivo.

b) il numero dei consiglieri, come indicato da statuto, è compreso tra un minimo di 7 ed un massimo di 15 membri.

c) In caso non si raggiunga il numero minimo di consiglieri le elezioni verranno ripetute immediatamente.

d) in caso di parità fra candidati che risultino ultimi eletti, si procede ad una seconda votazione con il sistema del ballottaggio. In caso di ulteriore parità, sarà eletto il candidato più giovane.

e) I primi esclusi che abbiano preso almeno 1 voto, in caso di dimissioni anticipate di uno o più componenti del direttivo in carico, subentreranno (in ordine di voti decrescente o di età, dal più giovane al più anziano, in caso di parità) come consiglieri e dovranno dare la loro disponibilità entro 5 giorni dalla nomina.

3. Le votazioni sono valide solo in presenza del raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea previsti dallo Statuto, in prima o in seconda convocazione.

Art. 7 – Elenchi degli elettori

1. L'elenco nominativo degli elettori attivi viene predisposto dalla Commissione Elettorale ed è liberamente consultabile presso la Sede dell'Associazione. Il provvedimento di indizione delle elezioni, a cura della Commissione Elettorale, viene pubblicato sul sito web dell'Associazione.

2. Fino alla settimana antecedente la votazione, l'elenco degli elettori aventi diritto all'elettorato attivo può essere modificato o integrato d'ufficio rispetto all'aggiornamento dell'elenco dei Soci iscritti

Art. 8 – Convocazione degli elettori

1. La convocazione degli elettori da parte del Presidente deve essere effettuata almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento della votazione.

2. La convocazione avviene contestualmente all'indizione delle elezioni, nonché unitamente alla convocazione dell'Assemblea ordinaria nell'ambito della quale si realizzerà lo svolgimento delle elezioni. La convocazione degli elettori viene conservata agli atti ed è pubblicata nel sito web dell'Associazione.

3. Le modalità di convocazione di cui al precedente comma rendono conoscibile ad ogni effetto di legge l'evento elettorale da parte degli elettori, ancorché assenti o impediti al momento della convocazione.

Art. 9 - Operazioni preliminari

1. Il giorno della votazione, prima dell'apertura dell'Assemblea ordinaria, avviene l'insediamento della Commissione che dà corso alle operazioni preparatorie consistenti in:

a) controllo dell'elenco degli elettori attivi;

b) la predisposizione di un sufficiente numero di schede di voto complete del timbro dell'Associazione o altro mezzo di autenticazione, nonché della firma di un componente della Commissione Elettorale da apporsi prima dell'inizio delle votazioni.

2. Nel giorno e all'ora fissata dal decreto di indizione delle elezioni per l'inizio delle operazioni di voto, il Presidente dà inizio alle operazioni.

Art. 10 - Operazioni di voto

1. Il voto degli elettori è espresso mediante apposizione di un massimo di 7 preferenze su apposita scheda.

2. Le operazioni di voto si svolgono:

a) in presenza dell'elettore, mediante accertamento della sua iscrizione nella lista degli aventi diritto e conseguente identificazione mediante esibizione di un valido documento di identificazione o per riconoscimento da parte dei membri della commissione elettorale; ciascun elettore dovrà apporre la firma sull'apposito registro delle presenze all'Assemblea;

3. Sono ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura della votazione siano presenti in Assemblea.

4. In sede di Assemblea, la votazione è aperta dal Presidente che ne decreta la chiusura una volta terminata la raccolta delle schede votate.

5. Le contestazioni insorte in relazione alle operazioni elettorali sono fatte verbalizzare dal Segretario della Commissione Elettorale e sulle stesse si esprime e decide il Presidente.

Art. 11 - Vigilanza sulle operazioni di voto

1. La vigilanza sulle operazioni di voto, sia durante lo svolgimento della votazione sia durante lo scrutinio, è assicurata dal Presidente della Commissione Elettorale coadiuvato dal Segretario.

Art. 12 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono svolte dal Segretario della Commissione Elettorale, una volta terminate le operazioni di voto, e si svolgono in seduta pubblica. Il Segretario può avvalersi di collaboratori.
2. Il Segretario:
 - a) accerta il numero delle schede consegnate dagli elettori, quello delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate.
 - b) procede allo spoglio delle schede votate, declamando i nominativi dei candidati segnati su ciascuna scheda elettorale pervenuta e valida.
 - c) porta a compimento le operazioni di scrutinio senza soluzione di continuità.
4. Terminate le operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario.
5. Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, i voti nulli e gli eventuali voti non espressi.
6. La Commissione di scrutinio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, i registri degli elettori sui quali sono state apposte le firme degli elettori votanti e inserisce in distinti plichi le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate.

Art. 13 - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti

1. La Commissione Elettorale verifica i risultati pervenuti e procede immediatamente nel corso dell'Assemblea ordinaria a comunicare l'esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della proclamazione degli eletti.
2. Gli eletti sono proclamati dal Presidente nel corso dell'Assemblea con proprio provvedimento, che viene verbalizzato e pubblicizzato nelle stesse forme previste per l'indizione.
3. Il nuovo Consiglio Direttivo entra in carica immediatamente dopo la proclamazione degli eletti e avviene contestualmente il passaggio delle consegne con il Consiglio Direttivo uscente.

Art. 14 – Ricorsi

1. Entro i 7 giorni successivi alla proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione Elettorale, la quale decide nel merito entro quindici giorni dal ricevimento, sentito il primo firmatario del ricorso.
2. La decisione in merito a eventuali ricorsi è pubblicata sul sito web dell'Associazione e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.

Il presente regolamento è stato redatto e approvato dal Consiglio Direttivo in carica in base ai poteri allo stesso conferiti dallo Statuto.

Pinerolo, 11 Febbraio 2017